

DELIBERAZIONE N. 9
in data : 28.03.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023. CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventitre il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 12.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	A
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	A
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUNETTI AMELIO	P
4 - TIROZZINI LORENZA	P	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	P		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	P		

TOTALE PRESENTI : 8
TOTALE ASSENTI : 3

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **MONTI DOTT.ANTONIO** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Presenti in Comune il Sindaco Riani, il Consigliere Lorenzo Rozzi.

Gli altri partecipano in video conferenza con applicazione della Delibera di CC n. 21 del 30.04.2022 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA" sulla piattaforma web.zoom.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. **RIANI CLAUDIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023. CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
CONSIDERATO che le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO - l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato emanato;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 , per le diverse fattispecie previste fissa le seguenti misure di base:

- **abitazioni principali:** sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa, proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);
- **fabbricati rurali ad uso strumentale:** è riproposta la misura base dello 0,1%, con possibilità di azzeramento;
- **“beni merce”:** l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, incrementabile fino a 0,25%, con possibilità di azzeramento (questi fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022);
- **terreni agricoli:** l'aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l'1,06%, con possibilità di azzeramento;
- **fabbricati inclusi nel gruppo “D”:** è portata allo 0,86% l'aliquota base, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello Stato;
- **altri immobili:** l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all'1,06%, con possibilità di azzerarla. Richiamata la deliberazione n. 4 del 27/05/2020 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

CHE per tutto quanto non è disciplinato nella presente deliberazione si fa riferimento:

- al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge,
- alle Leggi vigenti in materia di IMU;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI :

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022 recante “il differimento al 31 marzo 2023 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali”;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022 art.1, comma 175 che differisce ulteriormente il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: approvazione dello schema di bilancio di previsione anno finanziario 2023-2025 (art. 11 d.lgs. N. 118/2011). I.E.

RITENUTO OPPORTUNO, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione e la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU già in vigore nell'anno 2022 e precisamente:

Tipologia di immobile	Aliquota MU 2022
-----------------------	---------------------

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art.1, comma 748-749 della Legge 160/2019.	0,2 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)	ESENTI
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1 e D5 (art. 1 comma 753) -di cui lo 0,76 %, riservata allo Stato	1,06%
Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera "d")	0,91%
Terreni agricoli (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)	ESENTI
Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)	0,91%
Detrazione per abitazione principale	€.200,00

ATTESO CHE sulla base proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023, al netto della trattenuta del Fondo di solidarietà comunale ammonta a €. 477.000,00

PRESO ATTO CHE, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30.09.2020, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, della Dott.ssa Yannick Tazzari espresso in data 25 MARZO 2023 con il verbale n. 42 ;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai 8 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito:

PRESENTI	8	ASSENTI	3	VOTANTI	8
FAVOREVOLI	8	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di confermare** per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU già in vigore per l'anno 2021 e precisamente:

Tipologia di immobile	Aliquota MU 2023
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art.1, comma 748-749 della Legge 160/2019.	0,2 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)	ESENTI
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1 e D5 (art. 1 comma 753) -di cui lo 0,76 %, riservata allo Stato	1,06%
Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera "d")	0,91%
Terreni agricoli (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)	ESENTI
Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)	0,91%
Detrazione per abitazione principale	€.200,00

3. **di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023;
4. **di stimare** in €. 477.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
6. **di pubblicare** all'albo pretorio del Comune di Monchio Delle Corti;
7. **di ottemperare** agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con Pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"
8. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, l'urgenza di provvedere in merito,

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai 8 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito:

PRESENTI	8	ASSENTI	3	VOTANTI	8
FAVOREVOLI	8	CONTRARI	0	ASTENUTI	0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RIANI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI DOTT.ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.04.2023 al . . . ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 05.04.2023

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023. CONFERMA ALIQUOTE

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Blondi Elena

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Barlesi Giuseppina